



Città di Vigevano

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'

Servizi Cimiteriali

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS. 196/2003

Con l'entrata in vigore del D.lgs.196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Comune di Vigevano, con sede in Corso Vittorio Emanuele II n.25, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza al fine di tutelare la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo predetto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati.

- 1) Connesse all'attività amministrativa-contabile quali:

- A. Concessione tombe, colombari, cellette ossario, servizi cimiteriali in genere
- B. Illuminazione elettrica votiva

- Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici. I dati vengono raccolti all'interno dell'ufficio competente o da elenchi trasmessi da altri uffici o su supporti informatici trasmessi dal Ministero delle Finanze e comunque trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

- Categorie di soggetti ai quali i dati vengono comunicati

Per tutte le finalità sopracitate i dati individuali saranno comunicati agli enti inseriti nell'albo dei soggetti che trattano dati e tramite affissione all'Albo Pretorio. Inoltre saranno comunicati all'Istituto bancario che ricopre il ruolo di esattore in esecuzione di un rapporto contrattuale.

- Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di accertamento e riscossione tasse e imposte.

Si informa inoltre che il "Titolare" del trattamento è il Comune di Vigevano rappresentato ai fini del D.Lgs. 196/2003 dal Sindaco pro-tempore ANDREA SALA- Corso Vittorio Emanuele II n.25 telef. 0381/2991

Il Responsabile del trattamento dei dati è il DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' pro-tempore DANIELA SACCHI, Corso Vittorio Emanuele II n.25 telf. 0381/299337

Al Responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dal Titolo II del D.lgs.196/2003 art.. 7-8-9-10, che per Sua comodità riproduciamo integralmente.

TITOLO II

Diritti dell'interessato

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

In vigore dal 1 gennaio 2004

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'[articolo 5, comma 2](#);
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. (20)
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

(20) Sull'applicabilità del presente comma vedi l'[art. 8-bis, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58](#), inserito dall'[art. 4, comma 8, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72](#), l'[art. 48, comma 4, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231](#), come sostituito dall'[art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90](#), e, successivamente, l'[art. 10-quater, comma 4, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209](#), inserito dall'[art. 1, comma 2, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68](#).

Art. 8 (Esercizio dei diritti)

In vigore dal 1 gennaio 2004

1. I diritti di cui all'[articolo 7](#) sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'[articolo 7](#) non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'[articolo 145](#), se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
 - a) in base alle disposizioni del [decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 luglio 1991, n. 197](#), e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
 - b) in base alle disposizioni del [decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 febbraio 1992, n. 172](#), e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
 - c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi [dell'articolo 82 della Costituzione](#);
 - d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
 - e) ai sensi dell'[articolo 24, comma 1, lettera f\)](#), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
 - f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla [legge 7 dicembre 2000, n. 397](#);
 - g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
 - h) ai sensi dell'[articolo 53](#), fermo restando quanto previsto dalla [legge 1° aprile 1981, n. 121](#).
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli [articoli 157, 158 e 159](#) e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'[articolo 160](#).
4. L'esercizio dei diritti di cui all'[articolo 7](#), quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.

Art. 9 (Modalità di esercizio) [\(22\)](#)

In vigore dal 6 dicembre 2011

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'[articolo 7](#), commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'[articolo 7](#) l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'[articolo 7](#) riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. [\(21\)](#)

5. La richiesta di cui all'[articolo 7, commi 1 e 2](#), è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

(21) Comma così modificato dall'[art. 40, comma 2, lett. d\), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#).

(22) Vedi, anche, il [Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262](#).

Art. 10 (Riscontro all'interessato) [\(23\)](#)

In vigore dal 1 gennaio 2004

1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'[articolo 7](#) il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:

a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;

b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.

2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'[articolo 84, comma 1](#).

4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.

7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'[articolo 7, commi 1 e 2](#), lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.

9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.

(23) Per il contributo spese relativo all'esercizio dei diritti di accesso dell'interessato, vedi la [Deliberazione 23 dicembre 2004, n. 14](#).